

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO

Oggetto: Progetto assistenza domiciliare pazienti SLA e patologie assimilabili – Comunità di Capodarco di Fermo.

VISTO il documento istruttorio qui approvato e riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sottoscritti in calce;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti della UOS Controllo di Gestione e della UOC Bilancio;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e recepire lo schema di accordo contrattuale allegato al presente atto con la “Comunità di Capodarco di Fermo” in persona del rappresentante legale – relativamente all’accordo riguardante l’erogazione di prestazioni domiciliari in favore di pazienti SLA e patologie assimilabili, per il periodo 01.05.2024-31.12.2024;
3. di disporre che, entro 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione dell’allegato accordo, venga rivalutato, aggiornato, modificato ed integrato, con il coordinamento del Direttore f.f. dell’U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera ed il coinvolgimento degli specialisti individuati dalla Comunità di Capodarco, il protocollo denominato “*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*” acquisito al protocollo aziendale all’ID n. 891511 del 07.02.2022, relazionando alla Direzione Generale entro due mesi prima della scadenza del termine indicato, circa le modifiche o integrazioni che si ritengano necessarie, per consentire la successiva approvazione nel rispetto del termine indicato;
4. di assegnare la somma di € **76.640,53** per remunerare le attività erogate dalla Comunità di Capodarco di Fermo di assistenza domiciliare in favore dei pazienti SLA o patologie assimilabili residenti nel territorio di competenza dell’AST di Fermo, nell’ambito della collaborazione attuata in esecuzione del protocollo “*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*”, di cui al punto precedente, somma da considerarsi distinta e non ricompresa nel tetto di spesa dedicato per attività semiresidenziali ed ambulatoriali di cui alla “Tabella n. 3” della DGR n. 4 del 5.1.2024;
5. di approvare l’accordo esecutivo allegato alla presente, con il quale si disciplinano le attività richieste alla Comunità di Capodarco relativamente alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore dei pazienti affetti da SLA in carico all’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo erogate in attuazione del protocollo “*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*”, precisando che detta struttura privata potrà erogare prestazioni in esecuzione del presente provvedimento e dell’accordo allegato, esclusivamente in favore di pazienti residenti nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;



6. di dare atto sia del fatto che l'accordo allegato sarà adeguato, se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che lo stesso continua a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula del nuovo accordo, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;
7. di remunerare le prestazioni domiciliari effettuate dalla Comunità di Capodarco, in collegamento con le strutture dell'AST di Fermo in attuazione del protocollo "Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4", tramite la tariffa prevista dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 per le prestazioni ambulatoriali in regime domiciliare, con un incremento del 50%: € 99,60 (età evolutiva € 105,60), stante la particolare onerosità e durata della prestazione, così come chiarito dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, Dott. Diego Illuminati, con nota ID n. 1202451 del 19.04.2024;
8. di disporre che i pagamenti mensili delle fatture ricevute per le prestazioni erogate dalla "Comunità di Capodarco" in esecuzione del presente provvedimento in favore dei pazienti affetti da SLA o da patologie affini dovranno essere preceduti dalla convalida, da parte del Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, di apposita rendicontazione sanitaria, inviata dalla struttura privata, circa i pazienti in cura e le prestazioni erogate nel mese di riferimento;
9. di dare atto del fatto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per il periodo 01.05.2024-31.12.2024, è pari ad € **76.640,53** ed è economicamente compatibile con il Bilancio di previsione 2024, adottato con Determina n. 48/AST_FM del 31/01/2024;
10. di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative;
11. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo o suo delegato;
12. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 19 del 08.08.2022 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio aziendale;
13. di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera ed al Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Grinta

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Andrea Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



**(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base
Direzione di Distretto)**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 27.12.1997, n. 449;
- D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992;
- D.P.C.M. 29.11.2001;
- D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i.;
- L. R. n. 21 del 30.09.2016;
- D.G.R. n. 1514 del 28.09.2009;
- D.G.R. n. 1291 del 17.11.2014;
- D.G.R. n. 709 del 09.06.2014;
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013;
- D.G.R. n. 1195 del 02.08.2013;
- D.G.R. n. 1259 del 09.09.2013;
- D.G.R. n. 1064 del 22.09.2014;
- D.G.R. n. 1331 del 25.11.2014;
- D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019;
- D.G.R. n. 1264 del 05.08.2020;
- D.G.R. n. 1467 del 18.11.2020;
- D.G.R. n. 4 del 05.01.2024;
- Determina DG Asur Marche n. 707 del 04.12.2017.

MOTIVAZIONE

La L. 27.12.1997, n. 449 all'art. 32 stabilisce che *“Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*.

Il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. all'art. 8 bis recita *“1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. 2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.”*.

Il primo comma dell'Art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 stabilisce che *“La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con*



le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”.

La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra ricordate, adotta gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate.

La Giunta Regionale delle Marche, con Delibera n. 4 del 05.01.2024 ha recepito l’accordo raggiunto dalla Regione Marche con le Case di cura Private di riabilitazione ARIS accreditate e con sede nel territorio regionale, per gli anni 2022 e 2023, riportato nell’allegato “A” dello stesso provvedimento.

Con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1514 del 28.09.2009 sono state adottate le *“Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nella Regione Marche”.*

Nel provvedimento regionale, a proposito dell’assistenza domiciliare in favore dei pazienti affetti da SLA, si afferma che *“La rete territoriale deve garantire la presa in carico del paziente ed il coordinamento di tutte le risorse presenti nei territori necessarie per fornire interventi diversificati e flessibili in risposta alla complessità con cui si manifestano i bisogni dei malati...”*, precisando ancora che *“L’assistenza domiciliare è certamente la dimensione assistenziale da preferire per la gran parte della storia naturale del paziente”.*

Sempre in base alla DGR n. 1514/2009, *“Il Distretto ai malati affetti da SLA deve:*

- *garantire una integrazione completa con i vari setting assistenziali e la presa in carico del malato e della famiglia già al momento della diagnosi;*
- *assicurare la continuità dell’assistenza e l’efficiente integrazione tra servizi sanitari, sociali e le associazioni di volontariato ;*
- *definire percorsi che consentano la gestione integrata dei pazienti nelle strutture di diverso livello assistenziale”.*

Le attività distrettuali sono richieste in quanto *“La neuro-riabilitazione costituisce il luogo ideale per il recupero possibile delle capacità motorie residue del paziente che ha subito un ricovero “intensivo” ed è il luogo più indicato per la formazione dei caregiver (familiari, badanti, infermieri a qualsiasi titolo coinvolti nell’assistenza specifica al malato di SLA)” e “L’approccio riabilitativo è di tipo polifunzionale- multidisciplinare con interventi mirati...”.*

Relativamente all’assistenza domiciliare, si precisa ancora che *“L’intervento prevede la integrazione di diverse figure professionali (medico, infermiere, fisioterapista, specialisti, personale di assistenza, assistente sociale) secondo un piano concordato e sotto la responsabilità del medico di medicina generale”*, inquadrando l’assistenza per i pazienti affetti da SLA come un intervento di III livello.

La Determina n. 707 del 04.12.2017 del Direttore Generale Asur Marche ha disposto un percorso sperimentale di presa in carico del paziente affetto da SLA, in fase avanzata, anche in esecuzione della DGR n. 791 del 30.06.2014 *“Linee guida per l’organizzazione delle cure domiciliari. Approvazione”.*

L’incidenza dei pazienti affetti da SLA nella Regione Marche è superiore rispetto a quella di altre regioni italiane (si veda *“Mappa Epidemiologica della Sclerosi Laterale Amiotrofica nelle Marche e Possibile Ruolo di Fattori Ambientali - Sopranzi, Federico Maria - Università Politecnica delle Marche”*), circostanza dalla quale emerge un fabbisogno più incisivo che altrove che richiede risposte più marcate.



Con acquisizione al protocollo aziendale all'ID n. 891511 del 07.02.2022, è stato definito il *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”*, in cui si afferma che nell'ex Area Vasta n. 4 di Fermo, oggi AST di Fermo, sussiste *“un tasso di prevalenza di circa 16,5 casi su 100.000, nettamente superiore alla media nazionale e regionale”*, con presenza prevalente nei comuni di Fermo, di Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare., *“determinando un carico assistenziale territoriale disomogeneo con necessità organizzative diversificate”*.

Nel percorso diagnostico in favore dei malati di SLA appena indicato è ampiamente coinvolta la Comunità di Capodarco, in molteplici ambiti: fisiatrico e fisioterapico, di riabilitazione motoria e respiratoria, logopedico.

La Comunità di Capodarco è un centro riabilitativo da tempo convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale, da ultimo con la Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 636 del 17.12.2021, per attività residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali, anche domiciliari.

Nell'appena richiamato provvedimento si precisava che *“Nell'accordo che coinvolge la “Comunità di Capodarco di Fermo” relativamente alle **prestazioni riabilitative domiciliari a pazienti affetti da SLA**, a causa del fatto che la medesima Comunità risulta essere un centro di riferimento almeno per la popolazione dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per quanto riguarda l'attività riabilitativa per i pazienti affetti da tale patologia, si è stabilito e concordato quanto segue:*

- tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;
- ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;
- per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;
- su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale.”

In esecuzione di tale convenzione, la Comunità di Capodarco eroga ai pazienti affetti da SLA prestazioni sia ambulatoriali che domiciliari.

In tale contesto, acquisita al protocollo aziendale all'ID. n. 1201960 del 18.04.2024, è pervenuta una richiesta da parte della Comunità di Capodarco con la quale si fa istanza di aggiornamento del protocollo di presa in carico di patologie neurodegenerative secondo lo schema già in essere dal *“Profilo di cura ed Assistenza ai Malati di SLA”*; il riconoscimento di un fondo di € 200.000 destinato alla presa in carico riabilitativa multidisciplinare continuativa di 40 pazienti SLA e patologie assimilabili alla SLA per gravità di patologia; il riconoscimento della retta prevista dalla DGR n. 1668/19 per le prestazioni in regime ambulatoriale e, per le prestazioni domiciliari, visto il carico clinico ed il maggior costo della singola prestazione, il riconoscimento della retta domiciliare con un incremento del 50%.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, Dott. Diego Illuminati, con nota ID n. 1202451 del 19.04.2024, relativamente alla richiesta della Comunità di Capodarco, ha chiarito che *“...la durata degli accessi domiciliari nei pazienti SLA o con patologia assimilabile è sicuramente maggiore di accessi riabilitativi per semplice riabilitazione neuromotoria o respiratoria, considerata inoltre l'alta specializzazione che gli operatori devono necessariamente possedere per erogare le prestazioni previste nel protocollo aziendale “Profilo di Cura e assistenza ai Malati SLA Area Vasta 4 ASUR Marche”, la richiesta di tariffazione per gli accessi domiciliari in pazienti SLA o con patologia assimilabile proposta dalla Struttura di Capodarco, equivalente alla tariffa prevista dalla DGR 1668/2019 per riabilitazione domiciliare maggiorata del 50%, appare congrua al valore delle prestazioni erogate”*.



Circa il fondo dedicato, richiesto dalla struttura privata, ha chiarito che *“Considerando che il tetto di budget per l’assistenza ambulatoriale di cui alla DGR 4/2024 per l’attività ambulatoriale e per l’attività domiciliare è unico, attivare una progettualità per l’assistenza domiciliare SLA con budget separato, consentirebbe di liberare risorse per soddisfare la richiesta crescente di riabilitazione ambulatoriale respiratoria e riabilitazione ambulatoriale neuroriabilitatoria in pazienti con SLA o patologie assimilabili”*.

Il Dott. Illuminati ha concluso proponendo alla Direzione Generale di *“accogliere e dare seguito alla istanza della Comunità di Capodarco acquisita al protocollo aziendale con ID n. 1201960 del 18.4.2024”*.

Alla luce di quanto sopra, verificate le circostanze sanitarie di fatto sopra indicate e la valutazione sull’istanza presentata dalla Comunità di Capodarco relativamente alla nota acquisita con ID n. 1201960 del 18.4.2024, si propone l’introduzione della rivalutazione ed integrazione, in collaborazione con le strutture aziendali ospedaliere e territoriali aziendali, nonché in collaborazione e diretto coinvolgimento degli specialisti della Comunità di Capodarco, del *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”* acquisito al protocollo aziendale all’ID n. 891511 del 07.02.2022.

Si propone, inoltre, sulla base della spesa storicamente sostenuta nel 2023 per l’assistenza dei pazienti SLA dall’AST di Fermo tramite il coinvolgimento della Comunità di Capodarco di Fermo, in esecuzione della convenzione approvata con la Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 636 del 17.12.2021, di dedicare annualmente all’esclusiva assistenza domiciliare dei pazienti SLA o patologie assimilabili, la somma di **€ 114.960,80**, da considerarsi distinta e non ricompresa nel tetto di spesa dedicato per attività semiresidenziali ed ambulatoriali di cui alla *“Tabella n. 3”* della DGR n. 4 del 5.1.2024, riproporzionandola, per il periodo 01.05.2024-31.12.2024 in **€ 76.640,53**.

Si propone, quindi, l’approvazione dell’accordo esecutivo allegato alla presente, con il quale si disciplinano le attività richieste alla Comunità di Capodarco relativamente alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore dei pazienti affetti da SLA in carico all’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, precisando che, visto il particolare fabbisogno locale, detta struttura privata non potrà erogare prestazioni in favore di pazienti residenti in altre Aziende Sanitarie, in esecuzione del presente provvedimento e dell’accordo allegato, con riconoscimento a carico dell’AST di Fermo.

Si propone, infine, vista la valutazione manifestata dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, Dott. Diego Illuminati, di cui alla nota ID n. 1202451 del 19.04.2024, di remunerare le prestazioni domiciliari effettuate dalla Comunità di Capodarco, in esecuzione e collegamento con le strutture dell’AST di Fermo, della tariffa prevista dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 per le prestazioni ambulatoriali in regime domiciliare, riconoscendo un incremento del 50%.

Resta inteso che la Struttura privata, in quanto necessariamente autorizzata ed accreditata, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento e mantenerli per tutta la durata dell’accordo approvato con il presente provvedimento, pena la risoluzione, dovendo comunicare con immediatezza qualunque mutamento di autorizzazione o accreditamento.

Il tetto di spesa stabilito con il presente provvedimento sarà adeguato automaticamente a nuove disposizioni regionali che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionali e regionali.

L’accordo approvato con il presente atto sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l’ammissione al Centro.



L'AST di Fermo non riconoscerà e non si farà carico economico delle prestazioni erogate dal Centro riabilitativo Comunità di Capodarco in favore dei pazienti affetti da SLA o patologie assimilabili non autorizzate dall'UVI o da altre strutture organizzativamente preposte dell'AST di Fermo stessa.

Il costo massimo derivante dall'allegato accordo è meramente presunto, in quanto quello reale sarà dato dal numero delle prestazioni concretamente erogate ed oggetto di apposita relazione e rendicontazione mensile al Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo circa i casi trattati, comunque nei limiti della spesa massima teorica prevista nel presente atto, pari ad **€ 76.640,53 per il periodo 01.05.2024-31.12.2024.**

Verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'AST di Fermo è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura privata per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari complessivamente preventivati: i crediti eccedenti non saranno ammessi a pagamento.

In considerazione di quanto esposto, si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento per l'anno 2024, è pari ad € 76.640,53 ed è economicamente compatibile con il Bilancio di previsione 2024, adottato con Determina n. 48/AST_FM del 31/01/2024 e verrà registrata in contabilità generale, esercizio 2024, nelle modalità di seguito specificate:

Competenza	Conto Contabilità Generale	Descrizione Conto	Importo	Riferimento sub. Autorizzazione
2024	0505080111	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa a persone con disabilità	€ 76.640,53	Aut. ASTFMterr 84 sub 5

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore Generale dell'AST di Fermo, ai fini dell'eventuale adozione, il seguente schema di determina:

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e recepire lo schema di accordo contrattuale allegato al presente atto con la "Comunità di Capodarco di Fermo" in persona del rappresentante legale – relativamente all'accordo riguardante l'erogazione di prestazioni domiciliari in favore di pazienti SLA e patologie assimilabili, per il periodo 01.05.2024-31.12.2024;
3. di disporre che, entro 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione dell'allegato accordo, venga rivalutato, aggiornato, modificato ed integrato, con il coordinamento del Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera ed il coinvolgimento degli specialisti individuati dalla Comunità di Capodarco, il protocollo denominato "Profilo di



cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4” acquisito al protocollo aziendale all’ID n. 891511 del 07.02.2022, relazionando alla Direzione Generale entro due mesi prima della scadenza del termine indicato, circa le modifiche o integrazioni che si ritengano necessarie, per consentire la successiva approvazione nel rispetto del termine indicato;

4. di assegnare la somma di **€ 76.640,53** per remunerare le attività erogate dalla Comunità di Capodarco di Fermo di assistenza domiciliare in favore dei pazienti SLA o patologie assimilabili residenti nel territorio di competenza dell’AST di Fermo, nell’ambito della collaborazione attuata in esecuzione del protocollo *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”*, di cui al punto precedente, somma da considerarsi distinta e non ricompresa nel tetto di spesa dedicato per attività semiresidenziali ed ambulatoriali di cui alla *“Tabella n. 3”* della DGR n. 4 del 5.1.2024;
5. di approvare l’accordo esecutivo allegato alla presente, con il quale si disciplinano le attività richieste alla Comunità di Capodarco relativamente alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore dei pazienti affetti da SLA in carico all’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo erogate in attuazione del protocollo *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”*, precisando che detta struttura privata potrà erogare prestazioni in esecuzione del presente provvedimento e dell’accordo allegato, esclusivamente in favore di pazienti residenti nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
6. di dare atto sia del fatto che l’accordo allegato sarà adeguato, se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che lo stesso continua a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula del nuovo accordo, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;
7. di remunerare le prestazioni domiciliari effettuate dalla Comunità di Capodarco, in collegamento con le strutture dell’AST di Fermo in attuazione del protocollo *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”*, tramite la tariffa prevista dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 per le prestazioni ambulatoriali in regime domiciliare, con un incremento del 50%: € 99,60 (età evolutiva € 105,60), stante la particolare onerosità e durata della prestazione, così come chiarito dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, Dott. Diego Illuminati, con nota ID n. 1202451 del 19.04.2024;
8. di disporre che i pagamenti mensili delle fatture ricevute per le prestazioni erogate dalla *“Comunità di Capodarco”* in esecuzione del presente provvedimento in favore dei pazienti affetti da SLA o da patologie affini dovranno essere preceduti dalla convalida, da parte del Direttore f.f. dell’U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, di apposita rendicontazione sanitaria, inviata dalla struttura privata, circa i pazienti in cura e le prestazioni erogate nel mese di riferimento;
9. di dare atto del fatto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per il periodo 01.05.2024-31.12.2024, è pari ad **€ 76.640,53** ed è economicamente compatibile con il Bilancio di previsione 2024, adottato con Determina n. 48/AST_FM del 31/01/2024;
10. di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative;
11. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore f.f. dell’U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell’AST di Fermo o suo delegato;



12. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 19 del 08.08.2022 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio aziendale;
13. di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera ed al Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo.

**Direttore f.f. dell'U.O.C.
Organizzazione
Servizi Sanitari di Base
Direzione di Distretto
Dott. Diego Illuminati**

**Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Paolo Bottazzi**

**Il Responsabile del procedimento
Avv. Lorenzo Diomedì**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Accordo di collaborazione con la struttura privata accreditata "Comunita' di Capodarco di Fermo" per l'assistenza domiciliare in favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e patologie affini, in esecuzione del protocollo "*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*" per l'anno 2024.



Accordo di collaborazione con la struttura privata accreditata “Comunita’ di Capodarco di Fermo” per l’assistenza domiciliare in favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e patologie affini, in esecuzione del protocollo “*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*” per l’anno 2024.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO, rappresentata dal Direttore, Dott. Roberto Grinta.

E

IL CENTRO “COMUNITA’ DI CAPODARCO DI FERMO” (successivamente citato come “Centro di Riabilitazione” o “Struttura privata”), nella persona del Rappresentante Legale Mons. Vinicio Albanesi, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

PREMESSO

- che il Centro “COMUNITA’ DI CAPODARCO DI FERMO” è presente sul territorio dell’AST di Fermo – con struttura ubicata a Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);
- che la struttura privata sopra indicata è da tempo convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, da ultimo con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 636 del 17.12.2021, successivamente prorogato, nelle more dell’approvazione di un accordo-quadro tra la Regione Marche e l’Aris Marche, da ultimo pervenuto con D.G.R. n. 4 del 05.01.2024 per gli anni 2022-2023, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime extraospedaliero residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale, anche domiciliare;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

- che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1514 del 28.09.2009 sono state adottate le “Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nella Regione Marche”;
- che nel provvedimento regionale, a proposito dell’assistenza domiciliare in favore dei pazienti affetti da SLA, si afferma che *“La rete territoriale deve garantire la presa in carico del paziente ed il coordinamento di tutte le risorse presenti nei territori necessarie per fornire interventi diversificati e flessibili in risposta alla complessità con cui si manifestano i bisogni dei malati...”*, precisando ancora che *“L’assistenza domiciliare è certamente la dimensione assistenziale da preferire per la gran parte della storia naturale del paziente”*;
- sempre in base alla DGR n. 1514/2009, “Il Distretto ai malati affetti da SLA deve:
 - *garantire una integrazione completa con i vari setting assistenziali e la presa in carico del malato e della famiglia già al momento della diagnosi;*
 - *assicurare la continuità dell’assistenza e l’efficiente integrazione tra servizi sanitari, sociali e le associazioni di volontariato;*
 - *definire percorsi che consentano la gestione integrata dei pazienti nelle strutture di diverso livello assistenziale”*;
- le attività distrettuali sono richieste in quanto *“La neuro-riabilitazione costituisce il luogo ideale per il recupero possibile delle capacità motorie residue del paziente che ha subito un ricovero “intensivo” ed è il luogo più indicato per la formazione dei care givers (familiari, badanti, infermieri a qualsiasi titolo coinvolti nell’assistenza specifica al malato di SLA)” e “L’approccio riabilitativo è di tipo polifunzionale-multidisciplinare con interventi mirati...”*;
- relativamente all’assistenza domiciliare, si precisa ancora che *“L’intervento prevede la integrazione di diverse figure professionali (medico, infermiere, fisioterapista, specialisti, personale di assistenza, assistente sociale) secondo un piano concordato e sotto la responsabilità del medico di medicina generale”*, inquadrando l’assistenza per i pazienti affetti da SLA come un intervento di III livello;
- la Determina n. 707 del 04.12.2017 del Direttore Generale Asur Marche ha disposto un percorso sperimentale di presa in carico del paziente affetto da SLA, in fase avanzata, anche in esecuzione della DGR n. 791 del 30.06.2014 *“Linee guida per l’organizzazione delle cure domiciliari. Approvazione”*;
- l’incidenza dei pazienti affetti da SLA nella Regione Marche è superiore rispetto a quella di altre regioni italiane (si veda *“Mappa Epidemiologica della Sclerosi Laterale Amiotrofica nelle Marche e Possibile Ruolo di Fattori Ambientali - Sopranzi, Federico Maria - Università Politecnica delle Marche”*), circostanza dalla quale emerge un fabbisogno più incisivo che altrove e che richiede risposte più marcate;
- con acquisizione al protocollo aziendale all’ID n. 891511 del 07.02.2022, è stato definito il *“Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4”*, in cui si afferma che nell’ex AST di Fermo, oggi AST di Fermo, sussiste *“un tasso di prevalenza di circa 16,5 casi su 100.000, nettamente superiore alla media nazionale e regionale”*, con presenza prevalente nei comuni di Fermo, di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare., *“determinando un carico assistenziale territoriale disomogeneo con necessità organizzative diversificate”*;

- nel percorso diagnostico in favore dei malati di SLA e patologie affini appena indicato è ampiamente coinvolta la Comunità di Capodarco, in molteplici ambiti: fisiatrico e fisioterapico, di riabilitazione motoria e respiratoria, logopedico;
- la Comunità di Capodarco è un centro riabilitativo da tempo convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale, da ultimo con la Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 636 del 17.12.2021, per attività residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali, anche domiciliari;
- in tale provvedimento si precisava che *“Nell’accordo che coinvolge la “Comunità di Capodarco di Fermo” relativamente alle **prestazioni riabilitative domiciliari a pazienti affetti da SLA**, a causa del fatto che la medesima Comunità risulta essere un centro di riferimento almeno per la popolazione dell’AST di Fermo, per quanto riguarda l’attività riabilitativa per i pazienti affetti da tale patologia, si è stabilito e concordato quanto segue:*
 - *tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;*
 - *ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;*
 - *per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;*
 - *su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale”;*
- in esecuzione di tale convenzione, la Comunità di Capodarco eroga ai pazienti affetti da SLA, e patologie affini, prestazioni sia ambulatoriali che domiciliari;
- in tale contesto, acquisita al protocollo aziendale all’ID. n. 1201960 del 18.04.2024, è pervenuta una richiesta da parte della Comunità di Capodarco con la quale si fa istanza di aggiornamento del protocollo di presa in carico di patologie neurodegenerativo secondo lo schema già in essere dal *“Profilo di cura ed Assistenza ai Malati di SLA”*; il riconoscimento di un fondo di € 200.000 destinato alla presa in carico riabilitativa multidisciplinare continuativa di 40 pazienti SLA e patologie assimilabili alla SLA per gravità di patologia; il riconoscimento della retta prevista dalla DGR n. 1668/19 per le prestazioni in regime ambulatoriale e, per le prestazioni domiciliari, visto il carico clinico ed il maggior costo della singola prestazione, il riconoscimento della retta domiciliare con un incremento del 50%;
- la “Comunità di Capodarco” è accreditata regolarmente per lo svolgimento di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale, anche domiciliare.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Le parti espressamente dichiarano che il presente accordo ha come oggetto la regolamentazione dell'assistenza domiciliare esclusivamente in favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza dell'AST di Fermo affetti da SLA o patologie affini.

La "Comunità di Capodarco", attraverso la propria struttura, vista la stringente necessità di incrementare e consolidare l'assistenza nei confronti dei pazienti affetti da SLA e patologie affini nell'AST di Fermo, si impegna, in collaborazione con le strutture ospedaliere e territoriali dell'AST di Fermo e con il coordinamento del Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, ad erogare prestazioni domiciliari multidisciplinari di riabilitazione funzionale in favore dei cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo.

Il coinvolgimento della "Comunità di Capodarco" avverrà in esecuzione del protocollo "Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4", acquisito con ID n. 891511 del 07.02.2022 dell'AST di Fermo, nelle more dell'aggiornamento, modifica e integrazione di esso, come meglio esposto di seguito all'art. 3.

La Struttura privata deve essere autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il presente accordo ha validità **dal 01.05.2024 al 31.12.2024**, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21.

ART. 3

Rivalutazione del protocollo di collaborazione assistenziale

Le parti concordano di rivalutare, aggiornare, modificare ed integrare, entro 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, con il coordinamento del Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera ed il coinvolgimento degli specialisti individuati dalla Comunità di Capodarco, il protocollo denominato "Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4" acquisito al protocollo aziendale all'ID n. 891511 del 07.02.2022, impegnandosi a relazionare alla Direzione Generale entro due mesi prima della scadenza del termine indicato, circa le modifiche o integrazioni che si ritengono necessarie, per consentire la successiva approvazione nel rispetto del termine indicato.

ART. 4

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è **autocertificata** dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 5
Tariffe e tetto di spesa.

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalla struttura privata sono previste dalla D.G.R.M. n. 4 del 05.01.2024, Tabella 5 dell'allegato con la stessa recepito, relativamente alle quali le parti espressamente intendono riferirsi, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

In particolare, le prestazioni domiciliari effettuate dalla Comunità di Capodarco, in collegamento con le strutture dell'AST di Fermo in attuazione del protocollo "*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*", verranno remunerare tramite la tariffa prevista dalla DGR n. 4 del 05.01.2024 per le prestazioni ambulatoriali in regime domiciliare, con un incremento del 50%, come segue: **€ 99,60 ad accesso, (età evolutiva € 105,60)**, stante la particolare onerosità e durata della prestazione, così come chiarito dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, Dott. Diego Illuminati, con nota ID n. 1202451 del 19.04.2024.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti del tetto di spesa, pari ad € 76.640,53, fissato sulla base della spesa storica per i pazienti SLA o patologie affini nell'AST di Fermo nell'anno 2023 e riproporzionato per il periodo 01.05.2024-31.12.2024, espressamente distinto dalle risorse assegnate con le Delibere di Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019 e n. 4 del 05.01.2024.

Il costo massimo derivante dall'allegato accordo è meramente presunto, in quanto quello reale sarà dato dal numero delle prestazioni concretamente erogate ed oggetto di apposita relazione e rendicontazione mensile al Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo circa i casi trattati.

Verranno remunerare esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'AST di Fermo è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura privata per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari complessivamente preventivati: i crediti eccedenti non saranno ammessi a pagamento.

L'AST di Fermo non riconoscerà e non si farà carico economico delle prestazioni erogate dal Centro riabilitativo Comunità di Capodarco in favore dei pazienti affetti da SLA o patologie assimilabili non autorizzate dall'UVI o da altre strutture organizzativamente preposte dell'AST di Fermo stessa, anche in attuazione del protocollo "*Profilo di cura ed assistenza ai malati di SLA Area Vasta 4*".

I pagamenti mensili delle fatture ricevute dall'AST di Fermo per le prestazioni erogate dalla "Comunità di Capodarco" in esecuzione del presente accordo in favore dei pazienti affetti da SLA o da patologie affini dovranno essere preceduti dalla convalida, da parte del Direttore f.f. dell'U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto, o suo delegato, di apposita rendicontazione sanitaria inviata da parte della struttura privata circa i pazienti in cura e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.

Il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto del tetto di spesa assegnato, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa, ne consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'AST di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria.

ART. 6 **Standard di qualità**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche, norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 7 **Standard di personale**

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.

Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente Accordo ed entro il 31.12.2024 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati.

Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne terrà scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.

Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmetterà, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/pazienti e personale/prestazioni, copia dell'elenco delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.

Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'AST di Fermo si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 8 **Altri standard di qualità**

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte della AST di Fermo di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con i servizi ospedalieri e distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa).

Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità.

Tali nominativi sono comunicati all'AST di Fermo al momento della individuazione.

Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate.

L'AST di Fermo potrà in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileverà i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'AST di Fermo per i fini di controllo e di ulteriore competenza.

Relativamente alla quota ambulatoriale, anche domiciliare, la "Comunità di Capodarco di Fermo" si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di fabbisogno.

ART. 9

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'AST di Fermo) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'AST di Fermo potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'AST di Fermo con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento.

I controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo, di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'AST di Fermo entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della AST di Fermo e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 10 **Contabilizzazione**

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'AST di Fermo contabilità mensili specifiche per le prestazioni domiciliari per pazienti affetti da SLA o patologie affini e per Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica.

- c) analoga distinta, a mezzo posta elettronica, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria; dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:
 - 1) Denominazione struttura
 - 2) Tipologia prestazioni
 - 3) Mese ed anno a cui si riferiscono i dati
 - 4) Estremi fatture di riferimento

Il file dati dovrà essere inserito in allegato.

Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare: "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale

Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato, con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento).

ART. 11

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis, inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel D.M. 22 aprile 2014 "*Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate*", nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto del fatto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Fermo, del corretto invio all'ARS del debito informativo.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'AST di Fermo assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti come grave e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca, da parte dell'AST di Fermo, del rapporto di accreditamento.

Art. 12

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

In caso di contenzioso giudiziario il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni

regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra AST di Fermo e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'AST di Fermo secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO

IL DIRETTORE DELLA AST DI FERMO

Dott. Roberto Grinta

Allegato all'accordo contrattuale tra AST di Fermo ed Il Centro "Comunità di Capodarco di Fermo" con sede nel territorio dell'Area Vasta stessa sottoscritto in data

- - -

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA: Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: ast.fermo@emarche.it

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e**

IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -**

L'AST di Fermo, in persona del Direttore Generale pro tempore Dr. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra AST di Fermo ed il il Centro "Comunita' di Capodarco di Fermo", in epigrafe richiamato, di seguito denominati anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;
- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How le strutture private possiedono requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agiranno in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi

all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;
-

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo,

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

AST di Fermo
Dr. Roberto Grinta

CENTRO "COMUNITA' DI
CAPODARCO DI FERMO"
Mons. Vinicio Albanesi

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE

UOSD SUPPORTO AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Bilancio di previsione, adottato con Determina n. 48/AST_FM del 31/01/2024.

Il Responsabile UOSD Supporto Area
Controllo Gestione
Dott. Daniele Rocchi

UOC AREA SUPPORTO CONTABILITA' BILANCIO FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei conti e all'esercizio di competenza.

IL DIRETTORE UOC SUPPORTO CONTABILITA' BILANCIO FINANZA
Dott. Luigi Stortini

Documento informatico firmato digitalmente